



COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

c.a.p. 26843 - Provincia di Lodi

Codice Ente 10951

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 8 del 02-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **due** del mese di **marzo**, alle ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

SCHIAVI MARCELLO	P	UGGETTI ALBERTO	P
GABOARDI NATALIA	P	ZACCARINI MANUEL	P
COLOMBI BASSANO ANTONIO	P	MARTINELLI SAMANTHA	A
CAPELLI ROSSANA	P	MORINI MATTEO	P

Totale Presenti n. 7 Totale Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **SCHIAVI Dott. MARCELLO**, nella qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2018 ai sensi del D.M. 29.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285 ed è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con D.M. 09/02/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018, n. 38

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 37 della legge di bilancio 2018 ha esteso al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 17 del 18/06/2015 con cui venivano deliberate le aliquote TASI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 Legge n. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 675 Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 Legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;
- a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 Legge n. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dello 04/09/2014 così come modificato ed integrato con deliberazione n. 12 del 03/05/2016;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO quindi che il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018, è stato quantificato in € 11.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, di procedere alla conferma per l'anno 2018, delle aliquote TASI deliberate per l'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALiquOTA</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze).	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni.	1 per mille
Altri immobili a qualsiasi uso destinati.	0 per mille

RITENUTO pertanto di dover confermare, per l'anno 2018, le aliquote TASI, così come indicato nel prospetto sopra riportato;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico/contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario resi ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché degli articoli 4 e 5 del Regolamento sui controlli interni;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: favorevoli sette, astenuti zero. contrari zero, essendo sette i presenti e sette i votanti;

DELIBERA

1) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>ALiquOTA</i>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze).	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni.	1 per mille
Altri immobili a qualsiasi uso destinati.	0 per mille

2) Di dare atto che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
5,0%	0,2%	0,2%	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze)
0,0%	0,1%	0,1%	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni

3) Di dare atto che le aliquote entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

6) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

7) Di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

8) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

9) Di incaricare il Responsabile del Servizio ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese peralzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** di regolarità **TECNICO/CONTABILE** ai sensi degli artt. n. 49, comma 1 e art. 107 BIS comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.



RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Barbara Storti)

Barbara Storti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
SCHIAVI Dott. MARCELLO



Il Segretario Comunale
DOTT. GIANLUCA DELFRATE

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 12-03-2018

Addi, 12-03-2018




Il Segretario Comunale
DOTT. GIANLUCA DELFRATE

ESECUTIVITA' (Art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 02-03-2018, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 12-03-2018



Il Segretario Comunale
DOTT. GIANLUCA DELFRATE